

DELIBERA N. 188/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TELEANTENNA NEW MEDIA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELEANTENNA.IT") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 E 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05
(CONTESTAZIONI DEL CO.RE.COM. FRIULI-VENEZIA GIULIA - PROC. NN. 51/19/ZD-CRC, 52/19/ZD-CRC, 53/19/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative"*

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la legge regionale, dell'11 gennaio 2000, n. 3, recante *"Norme in materia di comunicazioni e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM."*;

VISTA la legge regionale Umbria, del 29 dicembre 2014, n. 28 che prevede l'istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione in vigore dal 1° gennaio 2018 per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria che delega l'esercizio della funzione di *"vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo"*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 24 al giorno 30 dicembre 2018 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleantenna" ha accertato, in data 17 aprile 2019, nei confronti dell'Associazione Teleantenna New Media la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05. Il predetto Comitato ha contestato, in data 17 aprile 2019, e notificato in pari data alla predetta società la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05.

In particolare, il predetto Organismo regionale ha contestato, con separati atti, CONT. N. 05/2019, CONT. N. 06/2019 e CONT. N. 7/2019, quanto, di seguito, riportato.

Con atto - CONT. N. 05/2019 - è stato contestato che *«durante il programma dal titolo "Il salotto di Leandra", dalle ore 15:13:53 alle ore 15:16:18, la presentatrice annuncia di "...voler regalare ai telespettatori un momento importantissimo di relax in un posto incantevole" e di seguito viene trasmesso un filmato relativo alla struttura alberghiera "Rainbow Relais", con l'indicazione, in sovraimpressione, del sito internet, dell'indirizzo mail della struttura e con l'invito finale, rivolto ai telespettatori, a soggiornare presso la struttura stessa. Al ritorno della linea in studio, la presentatrice e gli ospiti accennano alla bellezza del posto e alla possibilità di andare in vacanza in quella struttura a rilassarsi»* in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05.

Con atto - CONT. N. 06/2019 - è stato contestato che nel corso della trasmissione del programma televisivo *"Pillole di chirurgia estetica viene inserito, in sovraimpressione, contestualmente al nome del medico protagonista di tutte le puntate andate in onda, l'indirizzo del sito web del medico stesso e il relativo recapito telefonico. Tali sovraimpressioni durano mediamente 15 secondi e si ripetono più volte nel corso di ogni singola puntata"* in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05.

Con atto - CONT. N. 07/2019 - è stata contestata la trasmissione della comunicazione commerciale audiovisiva denominata *«"Le Clin" interventi di chirurgia estetica, senza un'appropriata segnalazione che consentisse di identificarne la natura di comunicazione commerciale»* in violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni ha relazionato che l'Associazione Teleantenna New Media non ha presentato scritti difensivi e non ha richiesto apposita audizione.

188/19/CSP

3. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce dei fatti e degli atti sopra esposti, si rileva che il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli-Venezia Giulia ha avviato tre procedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo fornitore di servizi media audiovisivi aventi ad oggetto la trasmissione di programmazione televisiva nelle stesse giornate sul medesimo servizio di media audiovisivo e, vieppiù, per la violazione delle stesse disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05.

Sotto il profilo procedurale, tanto la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05, quanto la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 rinvencono il proprio presidio sanzionatorio nell'art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

Considerato, quindi, che le contestazioni adottate dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni si pongono tra loro in rapporto di connessione sia con riferimento ai beni giuridici protetti dalle norme suddette, sia sotto il profilo procedurale con riferimento alle sanzioni irrogabili, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, si ritiene, per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti sanzionatori dinanzi all'Organo competente.

Tanto premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli-Venezia Giulia, con deliberazioni nn. 18, 19 e 20 del 21 giugno 2019 ha proposto a questa Autorità di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria.

Le suddette proposte sono meritevoli di accoglimento.

Riguardo alle contestazioni nn. 5/2019 e 6/2019, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che quanto trasmesso sia riconducibile alla fattispecie della comunicazione commerciale audiovisiva, in quanto diretto a stimolare la fornitura di specifici beni e/o servizi.

In particolare, tali elementi presuntivi si rinvencono sia nel formato utilizzato di quanto trasmesso caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sui beni e/o sui servizi promossi e inserite in modo artificioso nell'ambito del programma televisivo sia nel ricorso a un linguaggio, a sua volta, caratterizzato da toni particolarmente elogiativi reiterati, riferiti al bene e/o al servizio promosso, di cui si indicano sito internet, indirizzo mail e il recapito telefonico.

Sulla base di tali indizi, quindi, quanto contestato non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserito, meramente casuale o occasionale, essendo, comunque, frutto di una scelta condivisa tra l'impresa che beneficia della esposizione del

proprio prodotto e/o servizio e il fornitore del servizio di media audiovisivo destinatario delle contestazioni.

In altri termini, le modalità di raffigurazione e di descrizione di quel determinato prodotto e/o servizio, non assumendo profili di pubblico interesse, attesa la non attualità dell'informazione fornita, assumono l'esplicito intento di promuoverlo, in quanto l'emesso televisivo in esame, tra l'altro, è incentrato su uno specifico prodotto e/o servizio e non su una pluralità di prodotti e/o servizi offerti sul mercato e tra loro raffrontati, al fine di offrire una informazione completa al telespettatore.

In conclusione, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quel determinato prodotto e/o servizio, si è stimolato la fornitura del prodotto e/o del servizio stesso mediante la sua esibizione e, comunque, facendone specifici riferimenti di carattere promozionale.

Riguardo alla contestazione n. 7/2019, effettivamente è stato trasmesso uno *spot* pubblicitario privo di strumento di evidente percezione ottica che lo rendessero riconoscibile da parte dei telespettatori, tali da marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale audiovisiva stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, tali da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi.

Non può dubitarsi, quindi che, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 24 al giorno 30 dicembre 2018 sul servizio di media audiovisivo Teleantenna.it siano state violate le disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05 e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori che non percepiscono in modo immediato lo scopo promozionale di quanto trasmesso.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in esame non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

L'associazione in esame, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Sebbene non risulti depositato alcun bilancio da parte della predetta associazione presso il Registro delle imprese, tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS, *«ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui* 188/19/CSP

deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)»;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur ripetuta in un preciso arco temporale, della medesima comunicazione commerciale audiovisiva ha comportato in capo alla predetta associazione la commissione con una sola azione di più violazioni delle medesime disposizioni normative;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 2.066,00 (duemilasestantasei/00) aumentata al triplo pari a euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Teleantenna New Media, con sede legale in Molfalcone (GO), Via XXV Aprile, n. 48, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleantenna.it*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05 e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.188/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 188/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi